



migliore soddisfazione dei creditori, emergendo invece dal contenuto della istanza che i pagamenti sarebbero avvenuti per soddisfare parzialmente i creditori commerciali al fine di indurli ad aderire all'accordo di ristrutturazione, e l'attestazione del professionista -non rinvenuta agli atti- non poteva che essere dello stesso tenore. Deduceva infine la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 182 quinquies 4° e 5° comma l.f. (*" il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato....a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi....se un professionista....attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori"*), sia per non risultare agli atti la attestazione del professionista, sia perché non veniva dedotto alcun elemento da cui desumere che i debiti commerciali indicati, tra cui quello verso la fallita Mirabella spa, fossero funzionali alla prosecuzione della attività di impresa e riguardassero pertanto fornitori strategici e non sostituibili, ovvero assicurassero una migliore soddisfazione di tutti i creditori.

Accoglimento r

Alla udienza del 9.1.2015 si costituiva in giudizio la M [redacted] spa, evidenziando in primo luogo che il ritiro della produzione di parte era avvenuto solo a settembre 2014, ovvero dopo due mesi dal deposito in cancelleria del provvedimento reclamato; eccependo poi la tardività del reclamo, avendo il L [redacted] avuto piena e legale conoscenza del provvedimento il 18.9.2014 o al più il 29.9.2014, in quanto prodotto nell'ambito del procedimento ex art. 182 bis comma 6 l.f. in cui il L [redacted] era costituito; e deducendo nel merito la infondatezza del reclamo, sia perché l'autorizzazione a contrarre nuova finanza prescindeva dalle forme in cui le parti poi avrebbero dato esecuzione alla autorizzazione (ben potendosi ipotizzare un finanziamento in misura pari all'importo dei canoni locatizi già detenuti in garanzia e che sarebbero rimasti tali), sia perché il pagamento dei debiti commerciali anteriori era funzionale alla prosecuzione dei rapporti con gli stessi, ivi compresa la fallita Mirabella spa, che provvedeva agli interventi di manutenzione del complesso immobiliare locato e che era stata autorizzata alla continuazione provvisoria della attività.

Disposto rinvio della procedura per consentire l'esame della costituzione avversaria, con memoria di replica depositata in data 24.3.2015 il reclamante dichiarava di avere potuto finalmente prendere visione del fascicolo di parte e dei documenti allegati alla istanza introduttiva del procedimento in esame, e di avere rilevato ulteriore profilo di inammissibilità della stessa, costituito dalla dichiarazione del professionista attentatore di non avere svolto alcuna verifica in ordine alla veridicità dei dati aziendali. Alla udienza del 27.3.2015 ad esito della discussione delle parti la Corte si riservava la decisione.

Il reclamo è tempestivo, in quanto presentato entro i 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria, come previsto dall'art. 26 l.f. (provvedimento depositato in cancelleria in data 1.8.2014, reclamo depositato in data 30.10.2014). Non si ritiene infatti applicabile il termine ridotto di 10 giorni, che "per gli altri interessati" (quale il L [redacted]) "decorre dalla esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento". E ciò in primo luogo

M  
A

in quanto nessuna formalità pubblicitaria è stata disposta dal tribunale; ed in secondo luogo in quanto non può parificarsi alla conoscenza legale dell'atto la mera costituzione in altro procedimento (pur se connesso) nel quale il provvedimento viene prodotto da controparte (cfr. Cass. n. 7962 del 01/04/2009, secondo cui *"Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale"*). Peraltro, in relazione a tale ultimo aspetto, va detto che il L. [redacted] era costituito nel procedimento n. 10/2014 V.G. ed aveva partecipato all'udienza del 18.9.2014, nella quale il Tribunale si era riservato di provvedere concedendo termine di gg. 15 per note, ma il provvedimento oggi impugnato era stato prodotto dalla controparte M. [redacted] spa con le note autorizzate del 28.9.2014, e non vi è prova alcuna che comunque il provvedimento fosse stato conosciuto integralmente prima dello scioglimento della riserva da parte del tribunale, o anche dopo e in che data.

Nel merito, il reclamo è fondato, e deve pertanto essere accolto. Ha affermato il reclamante che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 182 quinquies l.f., sia in relazione alla autorizzazione a contrarre nuovo finanziamento, sia in relazione alla autorizzazione al pagamento di crediti pregressi, e ciò in quanto non risultava agli atti l'attestazione del professionista, e in ogni caso non vi era prova che i finanziamenti fossero funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, e i pagamenti ai creditori anteriori essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

La doglianza risulta poi integrata in memoria di replica del 24.3.2015 con la deduzione inerente la invalidità della attestazione del professionista incaricato, in quanto svolta senza alcun accertamento della veridicità dei dati aziendali. A tal proposito, rileva la Corte come in data 30.3.2015 la M. [redacted] spa abbia depositato istanza per fissazione di nuova udienza e concessione termini a difesa, per replicare alla detta memoria di cui non aveva avuto notizia; detta istanza è però inaccoglibile, sia in quanto la memoria è stata depositata in cancelleria tre giorni prima della udienza e le controparti ben avrebbero potuto prendere visione e replicare in udienza; sia in quanto comunque le deduzioni ivi espresse si appalesano irrilevanti ai fini della decisione, che, come si esporrà di seguito, è fondata sulla assoluta invalidità della attestazione del professionista, rilevabile dagli atti, indipendentemente dalle deduzioni di parte (di guisa che ben può la Corte ritenere di non dover tenere in alcun conto la memoria di replica del 24.3.2015, senza che ciò peraltro le impedisca di motivare la propria decisione sulla base di considerazioni che discendono dagli atti e dai motivi di reclamo, pur se sono state ulteriormente esposte e sviscerate nella memoria di replica).

Il motivo di impugnazione inerente la mancanza di prova dei presupposti oggettivi di cui all'art. 182 quinquies cpc coinvolge infatti necessariamente la valutazione della attestazione effettuata dal professionista incaricato dalla società, e non può che condurre alla affermazione della

Accoglimento r



invalidità della attestazione stessa.

La attestazione, intesa quale affermazione dell'esattezza di una cosa o della verità di un fatto, presuppone infatti il necessario accertamento della veridicità dei dati ed elementi su cui essa si basa; la veridicità dei dati aziendali rappresenta un presupposto logico necessario dell'attestazione, anche in considerazione della incidenza, sul patrimonio aziendale e sulle prospettive di realizzo dei creditori, delle operazioni che il debitore intende porre in essere; incidenza a cagione della quale non è sufficiente che sia il debitore a dichiarare la funzionalità degli atti che intende compiere per la migliore soddisfazione dei creditori, ma è richiesto qualcosa in più, ovvero una attestazione di un professionista esterno dotato di particolari competenze. Ed è evidente che la necessità della attestazione ha una sua ragione d'essere solo se in funzione di un controllo qualificato delle deduzioni della debitrice, e sarebbe frustrata se venisse intesa come mero giudizio di non manifesta illogicità e/o incongruenza delle affermazioni del debitore.

Accoglimento r

Nella fattispecie, invece, l'attestatore ha avuto modo di sottolineare di non avere svolto alcuna verifica in merito alla veridicità dei dati aziendali (pg. 17), che le dinamiche finanziarie previste erano quelle rappresentategli dal management della M. [redacted] spa (pg. 24), che "in base a quanto riferito al sottoscritto" le somme svincolate dalla [redacted] Bank sarebbero state utilizzate per preservare l'operatività della società (pg. 26), che "in base a quanto riferitomi" i debiti di cui si tratta hanno natura operativa (pg. 26). Si è in presenza pertanto di una non-attestazione, non essendo stata controllata e giudicata fondata la dedotta (dalla società) funzionalità dei finanziamenti e dei pagamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, essendosi limitato l'attestatore, sostanzialmente, a fornire un parere di non incongruità delle affermazioni di parte.

La mancanza pertanto di una valida attestazione impone di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle istanze ex art. 182 quinquies cpc.


In accoglimento pertanto del reclamo, deve revocarsi il decreto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da L. [redacted] avverso il decreto dell'1.8.2014 con cui il Tribunale di Napoli aveva autorizzato ex art. 182 quinquies l.f. la M. [redacted] spa a contrarre nuovo finanziamento e a pagare debiti operativi anteriori, così provvede: ---in accoglimento del reclamo, revoca il decreto in oggetto; condanna la reclamata alla rifusione in favore del reclamante delle spese di lite, liquidate in euro 187,47 per spese ed euro 3.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA.

Napoli, 3.4.2015

Il Consigliere est.



Il Presidente

